



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

San Lazzaro di Savena, 24 agosto 2016

Relazione di controdeduzione alle osservazioni al RUE SEMPLIFICATO adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2015

Il RUE semplificato adottato ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000 è stato depositato per 60 giorni dal 06/01/2016 al 05/03/2016 termine entro il quale chiunque poteva formulare osservazioni al medesimo.

E' stato inoltre trasmesso all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna e all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per l'espressione dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 19 della LR 19/82.

Sono state formulate le seguenti osservazioni, tutte pervenute entro il termine:

- un'osservazione d'ufficio suddivisa in 7 punti;
- tre osservazioni di privati cittadini.

In data 01/06/2016 è pervenuto parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna.

In data 11/07/2016 è pervenuto parere favorevole con indicazioni e proposte di modifica/integrazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Osservazione d'ufficio

Di seguito si riporta integralmente il testo dell'osservazione.

1. *Recepire la disciplina regionale del mutamento di destinazione d'uso, di cui al nuovo articolo 28 della LR 15/2013, riscritto con LR 9/2015 all'art. 34. Il nuovo art. 28 ribadisce il compito della pianificazione urbanistica di definire le destinazioni d'uso ammissibili nei diversi ambiti del territorio comunale (commi 1 e 2), tuttavia limita i casi di mutamento d'uso, con aumento di carico urbanistico e con il conseguente obbligo di richiedere il reperimento di dotazioni territoriali e pertinenziali, a due ipotesi:*
 - *passaggio, con aumento di standards, tra le sei categorie funzionali (residenziale, turistico - ricettiva, produttiva, direzionale, commerciale e rurale);*



- *nel caso in cui la legge o altri atti normativi regionali prevedano il reperimento di ulteriori dotazioni per usi facenti parte della stessa categoria.
In tutti i restanti casi, il passaggio ad uno degli usi considerati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come ammissibile è gratuito e non può essere subordinato dal comune alla realizzazione di dotazioni territoriali, né pertinenziali.
Tale nuova disciplina, entrata in vigore il 28 gennaio 2016, successivamente alla data di adozione del RUE semplificato, comporta la riscrittura dell'art. 17 "Usi del territorio", collocando gli usi esistenti nelle corrispondenti categorie funzionali individuate dalla legge regionale, e la revisione del capo V, depurandolo dalle prescrizioni specifiche del RUE sul reperimento delle dotazioni in caso di cambio d'uso.*
- 2. *Aggiornare il riferimento all'ultima delibera regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico: la DGR 1732/2015 ha integralmente sostituito la precedente DGR 1688/2013.*
- 3. *All'art. 2 eliminare la specifica "presente" RUE poiché potrebbe sembrare riferita al solo RUE SEMPLIFICATO.*
- 4. *Sostituire il termine ARPA con la nuova denominazione ARPAE.*
- 5. *Correggere i seguenti refusi:*
 - *eliminare l'ultima frase dell'art. 21, comma 23 "Inseriamo un riferimento al regolamento comunale delle sale giochi e VLT?";*
 - *all'art. 32, comma 3, quarto paragrafo, spostare la congiunzione "e" tra le diciture RRC, RT*.*
- 6. *Sostituire all'art. 28, comma 18 il riferimento alla "apposita delibera comunale" con il riferimento al DLgs 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche.*
- 7. *Inserire espressamente le dotazioni pertinenziali di cui al Regolamento sulle sale giochi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49/2013 nell'uso b4. Per quanto riguarda le dotazioni relative alle sale giochi ricadenti negli usi b14.1 e b14.2 le stesse non vengono inserite poiché la dotazione minima richiesta è comunque superiore a quella della citata delibera.*

Controdeduzione all'osservazione d'ufficio

Si recepiscono le osservazioni provvedendo a modificare l'elaborato Norme - Parte I di RUE rispettivamente ai seguenti articoli:

1. art. 17 comma 3, art. 21 commi 22, 23 e 24, art. 22 commi 2 e 4;
2. art. 104;
3. art. 2;
4. art. 19 comma 3 e art. 29 comma 20;
5. art. 21 comma 23 e art. 32 comma 3;
6. art. 28 comma 18;
7. art. 21 comma 24.



Osservazioni

Di seguito si riporta l'elenco delle osservazioni pervenute, protocollo speciale, completo di sintesi e **controdeduzione** delle stesse.

N. Prot. speciale	N. Prot. generale	Data richiesta	Nominativo richiedente	Titolo del richiedente	Sintesi osservazione	Proposta di controdeduzione
1	7777	22/02/16	Rocco Rizzo	Ingegnere	Si chiede, in merito alla definizione di superficie permeabile, che il RUE definisca specifici valori percentuali in relazione alla tipologia dei materiali impiegati, come specificato nella DAL 279/2010, mediante: A) ripristino dell'indicazione contenuta nel RUE vigente; B) introduzione della percentuale 100% per il prato armato.	Si propone di accogliere parzialmente. A) Si propone di accogliere mantenendo la specifica del RUE Vigente all'art. 13 comma 3. B) Si propone di non accogliere in quanto non pertinente rispetto ai contenuti del RUE Semplificato. Quanto proposto sarà oggetto di approfondimento in una eventuale Variante generale al RUE.
2	8091 9562	01/03/16 10/03/16	Nicola Nappo	privato cittadino	Si chiede di eliminare il paragrafo dell'art. 21, comma 23 che prescrive sempre la verifica dei P3 in caso di cambio d'uso verso l'uso b2.	Si propone di non accogliere confermando il contenuto di cui all'art. 21 comma 23, norma derivante dagli indirizzi dettati dalla DGR 1879/2009 come recepiti nella delibera di CC n. 10 del 09/03/2010, a seguito di specifico confronto con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Quanto proposto potrà essere oggetto di approfondimento in una eventuale Variante generale al RUE.
3	8299	02/03/16	Diego Salvatore Guida	privato cittadino	Si chiedere di ammettere il mutamento di destinazione d'uso verso gli usi abitativi all'interno delle fasce di rispetto stradale o ferroviario.	Si propone di non accogliere in quanto non pertinente rispetto ai contenuti del RUE Semplificato. Quanto proposto sarà oggetto di approfondimento in una eventuale Variante generale al RUE.

Parere AUSL di Bologna

Di seguito si riporta integralmente il testo del parere.

In riferimento alla vostra nota 2016/18958 del 20/05/2016, nostro prot.59888 del 20/05/2016, verificato che in sostanza il nuovo testo semplificato riporta esclusivamente gli adattamenti formali necessari all'adeguamento alla vigente normativa si esprime parere favorevole.

Parere ARPAE

Di seguito si riportano *in corsivo* i testi delle indicazioni e proposte di modifica/integrazione contenute nel parere e di seguito le relative risposte di **controdeduzione**.

CAPO III USI DEL TERRITORIO - Art. 17 USI DEL TERRITORIO D) FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE ALL'AGRICOLTURA

• Punto d2

Il Regolamento Regionale 1 del 04/01/2016 vieta espressamente la costruzione di nuovi lagoni (contenitori in terra) si ritiene pertanto debba essere modificata , qui ed in ogni altro punto (es art.29) la definizione "lagoni" in contenitori per l'accumulo e la raccolta dei reflui zootecnici.

Controdeduzione:

si propone di accogliere sostituendo il termine "lagoni" con la definizione "contenitori per l'accumulo e la raccolta dei reflui zootecnici" all'art. 17 punti c4 e d2 nonché all'art. 29.

Art. 28 - Reti e impianti tecnologici

Elettrodotti:

Si ritiene opportuno venga evidenziato che nella realizzazione di nuove cabine di trasformazione elettrica si debba verificare che la DPA non impatti su proprietà terze.

Si precisa comunque che Arpa, per la realizzazione dei nuovi elettrodotti (cabine di trasformazione e/o nuove linee in media tensione), esprime il parere definitivo solo a seguito di presentazione, da parte del gestore degli stessi impianti, del progetto definitivo redatto ai sensi della L.R. 10/93.

Controdeduzione:

si propone di accogliere inserendo alla fine del punto 5 dell'art. 28 la dicitura "Nella realizzazione di nuove cabine di trasformazione elettrica si deve verificare che la DPA non impatti su proprietà terze."

Art. 29 - Norme Parte Prima

• punto 3. secondo capoverso

Si propone di modificare nel seguente modo:

Rimane invece di competenza del Comune il rilascio a persone fisiche dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo, secondo le modalità indicate nella normativa regionale vigente (DGR 1053/2003)

• punto 7.



Si propone di modificare nel seguente modo:

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli di aree edificate, devono essere smaltite nel rispetto dei criteri di priorità definiti dalla normativa regionale vigente (DGR 1860/2006). L'immissione nel corpo recettore individuato è soggetta a parere idraulico e di accettabilità del Gestore.

• punto 20.

Si propone di modificare nel seguente modo:

I progetti che prevedano operazioni di riutilizzo di terre e rocce di scavo non contaminate ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, devono essere approvati dal comune. Il proponente o il produttore dimostra ed attesta il rispetto delle condizioni necessarie nel rispetto di quanto prescritto all'Art. 41 bis della L. 98/2013

Controdeduzione:

si propone di accogliere modificando il secondo capoverso del punto 3, il punto 7 ed il punto 20 dell'art. 29, come suggerito.

Art. 64 - Spandimento di fanghi o liquami

La legge regionale n. 50/1995 è stata abrogata ed oggi i riferimenti normativi sono a L.R. 4/2007 e Regolamento Regionale 1/2016.

Controdeduzione:

si propone di accogliere sostituendo all'art. 64 i riferimenti normativi superati con quelli vigenti.

Per quanto riguarda gli interventi urbanistici/edilizi, si propongono le seguenti integrazioni:

Suolo sottosuolo acque sotterranee:

"in tutti gli ambiti da riqualificare con particolare riferimento a quelli verso usi più sensibili, devono essere preliminarmente eseguite, in contraddittorio con ARPAE, indagini di caratterizzazione del sito, ai sensi del D.Lgs 156/2006 Titolo V, per la verifica di potenziali situazioni di inquinamento pregresso del suolo e della falda acquifera sottostante".

Controdeduzione:

si propone di accogliere rimandando l'inserimento dell'integrazione al POC quale strumento che disciplina l'attuazione degli ambiti da riqualificare.

Centri commerciali e parcheggi pubblici maggiori 500 posti:

specificare che la realizzazione è subordinata a procedura di verifica (screening) ai sensi del D.Lgs 152/06, da gestirsi nell'ambito delle procedure contenute nella LR 9/99 (in quanto progetto compreso nell'Allegato IV punto 7 b della parte seconda dello stesso D.Lgs 152/06); il procedimento è propedeutico a quello urbanistico e sostitutivo di quest'ultimo in caso di rimando a procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

Controdeduzione:

si ritiene accolta, di fatto, in quanto trattasi di procedure disciplinate da norme sovra comunali che vengono direttamente applicate nei casi previsti. Si ritiene altresì, ai fini della semplificazione, che non sia necessario riportarle puntualmente nel RUE.



Emissioni in atmosfera – punti di campionamento:

Si reputa necessario vengano espressamente richiamate le norme tecniche di riferimento per la realizzazione dei punti di campionamento di emissioni convogliate in atmosfera. Si propone quindi l'inserimento di un breve paragrafo:

Indicazioni per la realizzazione dei punti di prelievo delle emissioni convogliate in atmosfera:

I gestori degli impianti assoggettati al regime Autorizzativo di cui al D. Lgs 152/06 parte V e comunque degli impianti di cui alla DGR 1769/2010 (allegato 3A punto F13) realizzano punti di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e specificatamente:

UNI EN 15259:2008.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchello di diametro interno 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete.

L'altezza della bocca dei camini dovrà risultare superiore di almeno 1 metro rispetto al colmo del tetto, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di metri 10 ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Non sono comunque considerate idonee bocche di camini poste sulle pareti laterali dell'edificio.

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Controdeduzione:

si ritiene accolta, di fatto, in quanto trattasi di procedura ambientale disciplinata da norme sovra comunali che vengono direttamente applicate nei casi previsti. Si ritiene altresì, ai fini della semplificazione, che non sia necessario riportarle puntualmente nel RUE.

Telefonia mobile:

Si chiede venga specificato che in tutti gli interventi interessati dalla presenza di impianti di telefonia mobile a distanza minore di 200 m, il progetto dovrà essere adeguato a seguito delle necessarie valutazioni dell'impatto di campi elettromagnetici ad alta frequenza, al fine di garantire il rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualità, definiti dalla normativa di settore vigente.

Controdeduzione:

si propone di accogliere inserendo un apposito comma (punto 19) all'art. 28 Reti e impianti tecnologici.

Geom. Oronzo Filomena

Responsabile del Settore Pianificazione e controllo del territorio